



**COMUNE DI GIARDINI NAXOS
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 08/03/2019

OGGETTO: Ricorso per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio (art.9 del D.Lgs 150/2011 e 702 bis c.p.c.) promosso dinanzi alla Corte di Appello di Messina dalla Sig.ra Sciacca Maria. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale.

L'anno **Duemiladiciannove**, addì **Otto** del mese di **Marzo** ore **11,15** nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

1	LO TURCO	PANCRAZIO	SINDACO		A
2	GIARDINA	CARMELO	VICE SINDACO	P	
3	RIZZO	ORAZIO ANTONINO	ASSESSORE	P	
4	SANFILIPPO	SANDRA NANCY	ASSESSORE	P	
5	VILLARI	CARMELO	ASSESSORE	P	

Partecipa il Segretario Generale **Dott.ssa Roberta Freni**

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il **Vice Sindaco Carmelo Giardina** e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;
Vista la L.R. 44/91;
Con votazione unanime resa e verificata nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:
Ricorso per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio (art.9 del D.Lgs 150/2011 e 702 bis c.p.c.) promosso dinanzi alla Corte di Appello di Messina dalla Sig.ra Sciacca Maria. Rappresentanza legale in giudizio e nomina all'uopo legale dell'Ente l'Avv. Francesco Paparo, con studio in Giardini Naxos.

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

A questo punto il Presidente pone in votazione la proposta di immediata esecutività della proposta testè approvata

LA GIUNTA MUNICIPALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese dichiara la presente deliberazione **immediatamente esecutiva.**

F.C./uff.segr.



COMUNE DI GIARDINI NAXOS
Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 31 DEL 08.03.2019

Oggetto:	Ricorso per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio (art. 9 del D.L.gs 150/2011 e 702 bis c.p.c.) promosso dinanzi alla Corte di Appello di Messina dalla Sig.ra Sciacca Maria. Rappresentanza legale in giudizio e nomina legale
Settore	Ufficio Contenzioso
Proponente	Assessore al Contenzioso

La sottoscritta Russo Raffaella, Responsabile dell'Istruttoria dell'Ufficio Contenzioso, dichiara di aver istruito la seguente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione della G.M., attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa di prevenzione della corruzione e dal vigente P.T.P.C.T., di non trovarsi in alcuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale in relazione all'oggetto dell'atto, né in situazioni che danno luogo a obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno.

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

Visto il ricorso per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio (art. 29 del D.L.gs 150/2011 e 702 bis c.p.c.), promosso dalla Sig.ra Sciacca Maria, dinanzi alla Corte di Appello di Messina pervenuto a questo Ente in data 26.02.2019 Prot.n. 4591, con udienza fissata per il 08.04.2019 (**ALL. 1**)

Che con nota Prot.n. 4962 del 01.03.2019, l'Ufficio Contenzioso trasmetteva copia del suddetto ricorso al Responsabile del IV, al Sindaco, All'Assessore al Contenzioso ed al Presidente del C.C. al fine di ricevere le opportune valutazioni e/ determinazioni in merito;

Che con nota Prot.n. 5468 del 07.03.2019 il Responsabile del IV Settore, indica la necessità di resistere in giudizio avverso il suddetto ricorso;

Ritenuto necessario proporre opposizione al suddetto ricorso, conferendo apposito incarico di rappresentanza legale ad un professionista;

Vista la delibera G.M. n. 103 del 28.06.2016, atto di indirizzo per l'affidamento della rappresentanza legale in giudizio del Comune di Giardini Naxos, e successiva N. 121 del 31.07.2018 di conferma;

Visto l'allegato schema di disciplinare (**ALL. 2**) recante le condizioni ed i termini di affidamento dell'incarico legale, ivi inclusa la determinazione, ai sensi del d.l. 4/7/2006 n.223, convertito con legge

n. 248/2006, dell'importo massimo del compenso da corrispondere al professionista incaricato, inclusi IVA, Cpa e ritenuta d'acconto;

Preso atto che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti approvato con D.L.gs n. 50 del 18.4.2016 l'art. 17 comma 1 lett. d) prevede tra i servizi cui si applicano i principi già previsti dall'art. 4 del Codice, i servizi legali relativi alla rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato in procedimenti giurisdizionali di uno Stato membro dell'Unione Europea;

Vista la circolare dell'Ass.to Reg.le Infrastrutture e Mobilità, Prot.n. 86313/DRT del 04.05.2016 che chiarisce che *“tenuto conto del rinvio dinamico della normativa statale speciale della L.R. n. 12/2011, sono immediatamente applicabili in Sicilia le disposizioni contenute nel D.L.gs n. 50/2016, del 19 aprile 2016, data di entrata in vigore dello stesso”*;

Considerato che in base alla normativa introdotta, la rappresentanza legale in giudizio è soggetta ai sensi dell'art. 4 del D.L.gs 50/2016, al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Vista la Determina Dirigenziale N. 127 del 03.11.2017 con cui è stato approvato l'elenco dei legali di questo Comune, suddiviso in quattro sezioni, per l'affidamento della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Giardini Naxos;

Dato atto che l'Ente trovasi in regime di esercizio provvisorio, ma che la spesa conseguente al presente provvedimento non risulta frazionabile in dodicesimi;

Ritenuto, conseguentemente, di dovere assumere il relativo impegno di spesa per un importo complessivo di €. 3.184,68, compreso Iva, Cpa e ritenuta d'acconto;

Visto il vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il d.lgs. n. 267/2000;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate di:

- 1) **Autorizzare** la costituzione in giudizio e l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa dell'Ente nel ricorso, dinanzi dinanzi alla Corte di Appello di Messina, proposto dalla Sig.ra Sciacca Maria, di cui meglio in premessa ;
- 2) **Nominare**, a tal fine, un legale per la difesa degli interessi dell'Ente nel superiore giudizio, con ogni facoltà di legge a tutela del Comune;
- 3) **Disporre** che detto incarico legale risulta conferito nei termini ed alle condizioni di cui al disciplinare di incarico - che si approva e si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, alla cui sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, resta subordinato il perfezionamento dell'incarico legale conferito;

4) **Dare** atto che, ai sensi dell'art. 163, comma 2, del D.L.gs n. 267 del 18.08.00, è attivato automaticamente l'esercizio provvisorio sulla base del bilancio trascorso e che la spesa di che trattasi, non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

5) **Prenotare** la spesa complessiva di €. 3.184,68 al Cap. 1245 del redigendo bilancio di previsione esercizio 2019/2021 , imputandola come da cronoprogramma sotto riportato;

6) **Approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA- CAP.:1245			
Imputazione dell'impegno		Esigibilità delle somme	
ANNO	IMPORTO €.	ANNO/MESE	IMPORTO €.
2019	2000	2019	2000
2020	1184,68	2020	1184,68
TOTALE	3184,68	TOTALE	3184,68

7) **di dare** atto che al presente provvedimento sarà data pubblicità secondo quanto previsto dalla legge;


8) **di dare atto** che alla liquidazione delle somme a titolo di acconto e saldo si provvederà in base ai termini ed alle condizioni fissate dal disciplinare sottoscritto con il professionista, in conformità allo schema allegato con il presente provvedimento;

9) **di demandare** al Responsabile del Servizio l'assunzione del provvedimento di impegno di spesa complessivo;


10) **dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo;

11) **trasmettere** copia al Responsabile del IV Settore ed al Responsabile Ufficio Contenzioso.

Il Responsabile dell'Istruttoria


08-03-2019

Il Proponente



AVVOCATO
EMILIANO LUCA
Studio Legale Scuderi Motta & Associati
VIA V. GIUFFRIDA, 37 - 95128 CATANIA
TEL. 095 44 52 40 - FAX 095 44 73 97

ALU - 1

SUBITO
IN POSTA
CONFERMAZIONE

ARUBAPEC S.P.A.

26 FEB 2019

4591

Ecc.ma Corte di Appello di Messina
Ricorso per la determinazione giudiziale
dell'indennità di esproprio

(articolo 29 del decreto legislativo 150/2011 e 702 bis c.p.c.)

La signora Maria Sciacca, nata a Messina il 23 aprile 1956, residente a Giardini Naxos (ME) in via della Seta numero 7, codice fiscale SCC MRA 56D63 F158D, rappresentata e difesa dall'Avvocato Emiliano Luca (codice fiscale LCU MLN 75B27 C351C; fax:095-447397; emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it) come da mandato in calce al presente atto

Dichiara

al Comune di Giardini Naxos
alla *P.F. NAXOS S.R.L.*

di proporre ricorso

per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio (ai sensi degli articoli 29 del decreto legislativo 150/2011 e 702 bis c.p.c.).

A tal fine,

ESPONE

1) La ricorrente signora Maria Sciacca, esercita da moltissimi anni l'attività di imprenditrice agricola nel settore agrumicolo fra l'altro nel fondo di proprietà sito in Contrada Chianchitta del Comune di Giardini Naxos, contrassegnato con le particelle numeri 10, 11, 79, 309, 618, 616, 620, 622, 624, 629, 674, 1110, 1121, 1122 e 1123 del foglio 5 e pervenute per successione al padre Andrea Sciacca (come da denuncia di successione n. 370 Vol. 168 registrata il 12 dicembre 1997 presso la Conservatoria di Taormina mentre al padre esso era pervenuto con atto di compravendita del 7 luglio 1955 in Notaio Eugenio Prestipino n. 13556 di repertorio e 5216 di raccolta).

2) L'amministrazione comunale, col Piano Regolatore Generale a tutt'oggi vigente ed approvato con decreto assessoriale regionale numero 152 del 1985, ha destinato una parte del sopradetto fondo a Zona di Servizio Collettivo, prevedendovi la realizzazione di due strade denominate via della Seta e via Cannameli (che avrebbero dovuto servire l'intera limitrofa zona commerciale) e di un asse vario di collegamento tra le medesime vie e la strada statale 114 (denominata via ex nazionale Chianchitta ed oggi Strada Provinciale 9).

3) La ricorrente peraltro, rispetto a tali previsioni di piano, ha sempre mostrato ampia collaborazione nei confronti dell'amministrazione, cedendo le aree necessarie alla realizzazione delle vie della Seta e via Cannameli (evitando in tal modo all'amministrazione il ricorso alle complesse procedure ablativo previste dalla legge).

4) Per quanto concerne invece l'ulteriore opera pubblica oggetto del presente giudizio, consistente nella realizzazione del sopradetto asse viario di collegamento, le previsioni del Piano Regolatore Generale sono rimaste del tutto inattuato, con la conseguenziale decadenza dei relativi vincoli preordinati all'esproprio (senza che l'amministrazione abbia mai approvato i progetti finalizzati alla realizzazione delle suddette opere).

5) Va peraltro opportunamente premesso ai fini del presente giudizio che l'amministrazione, su una porzione del terreno di proprietà della ricorrente - contrassegnata con le particelle 629, 632, 309 del foglio 5 e ricadente per la quasi totalità in Zona Territoriale Omogenea B2 di completamento del centro abitato - dopo aver rilasciato i titoli edilizi necessari alla edificazione di un edificio (della superficie di circa 200 metri quadri per due piani fuori terra e dotato con ampio giardino e parcheggio di pertinenza della estensione di 2.000 metri quadri circa) ha rilasciato le autorizzazioni necessarie all'esercizio dell'attività di ristorazione.



- 6) Sicchè su tale area sorge un esercizio pubblico dotato delle necessarie aree a servizio (parcheggio, zona a verde ecc).
- 7) In modo altrettanto significativo poi, l'amministrazione comunale ha rilasciato ad una società privata la concessione finalizzata alla costruzione ed alla gestione di una piscina comunale in aree limitrofe a via della Seta, stipulando la relativa convenzione.
- 8) Nulla a questo punto la ricorrente ha più saputo fino a quando il Consiglio Comunale con delibera del 19 aprile 2007 numero 26 mai comunicata, ha localizzato in variante al Piano Regolatore Generale (ma sempre sul fondo di proprietà della ricorrente e spostandolo in adiacenza al ristorante) la realizzazione di quell'asse viario per la cui costruzione erano decaduti i vincoli preordinati all'esproprio; e per altro verso, ha previsto una nuova opera pubblica localizzando ancora una volta sul fondo di proprietà della ricorrente ed all'interno dell'alveo del torrente Santa Venera, la previsione di un nuovo parcheggio (della estensione di 1.250 metri quadri circa).
- 9) L'amministrazione comunale a questo punto, ha preso in considerazione una proposta avanzata dalla società titolare della concessione trentennale di costruzione e gestione della piscina, consistente nella modifica della durata della convenzione fino a 40 anni ovvero di ulteriori 13 anni, in cambio della "*..realizzazione della strada di collegamento..*" (priva peraltro di qualsivoglia rapporto funzionale con la struttura sportiva).
- 10) Il Comune quindi, con ulteriore delibera del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 numero 14, ha approvato il progetto definitivo delle suddette opere in variante al Piano Regolatore Generale vigente, per un costo previsto di circa 600.000 euro.
- 11) Il Comune infine, il 10 gennaio 2019 ha emesso il decreto di esproprio del terreno distinto in catasto al NCT foglio 6 particella 629 per



una superficie di 652,54 metri quadri.

12) Il decreto, nel richiamare i “*costi relativi alla espropriazione della particella 629 del foglio 5 di mappa, di metri 652,54*” fa riferimento ad “*un onere di 9.559.08*” euro.

13) Non è peraltro chiaro se tale importo coincide interamente o meno con l’indennità dovuta alla ricorrente.

14) Tuttavia il piano particellare di esproprio, individua quale “indennità di esproprio” dovuta alla ricorrente l’importo di 3.034,31 euro (sulla scorta di una “indennità unitaria” di 4,65 euro al metro quadro).

* * *

Ciò premesso in fatto, si deduce in

DIRITTO

I.- Considerazione preliminare.

L’articolo 42 della Costituzione, dopo avere statuito che “*..la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti..*”, stabilisce, come è noto, che “*..la proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale..*”.=

Il Codice Civile, in coerenza con tale essenziale principio, all’articolo 832 stabilisce che “*..il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico..*” e quindi, all’articolo 834 che “*..nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità..*”.=

Si tratta, come è noto, di principi che risalgono nel tempo fino al diritto romano e che sono stati solennemente riaffermati a seguito della rivoluzione francese, e che oggi trovano consacrazione a livello



comunitario all'articolo 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali, ove si dispone che *"..ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.."*.=

Orbene, sulla base di tali fondamentali principi, il *"Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"*, emanato con D.P.R. dell'8 giugno 2001 numero 327 - dopo avere ribadito all'articolo 2 che *"..l'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi ad immobili .. può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti.."* - agli articoli 20 e seguenti disciplina il procedimento di determinazione delle indennità di esproprio mentre, agli articoli 32 e seguenti, detta le disposizioni per determinare la *"..entità dell'indennità di espropriazione.."*.=

Nel caso di specie tuttavia, il Comune ha proceduto alla determinazione delle indennità dovute alla ricorrente, in violazione delle succitate disposizioni, per le seguenti molteplici e connesse ragioni.=

II.- Sullo stato del terreno e sulla giusta indennità di esproprio.

E' ormai pacifico, che la valutazione dell'indennità dovuta al proprietario, vada commisurata al valore venale o di mercato del bene ablatato, tanto per i terreni edificabili quanto per quelli inedificabili.

Come noto infatti, l'articolo 40 del Testo Unico delle leggi in materia di espropri emanato con DPR 327 del 2001, prevede al primo comma che *"..nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione*

diversa da quella agricola..”; al secondo comma che *“..se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo medio corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati..”* ed infine al terzo comma che *“..per l'offerta da formulare ai sensi dell'articolo 20, comma 1, e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo medio di cui all'articolo 41, comma 4, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare..”*.

La Corte Costituzionale tuttavia, con la fondamentale sentenza numero 181 del 2011, ha ritenuto illegittima la succitata disposizione osservando che:

- 1) *“..l'indennizzo assicurato all'espropriato dall'art. 42, terzo comma, Cost., se non deve costituire una integrale riparazione per la perdita subita - in quanto occorre coordinare il diritto del privato con l'interesse generale che l'espropriazione mira a realizzare - non può essere, tuttavia, fissato in una misura irrisoria o meramente simbolica, ma deve rappresentare un serio ristoro (ex multis: sentenze n. 173 del 1991; sentenza n. 1022 del 1988; sentenza n. 355 del 1985; sentenza n. 223 del 1983; sentenza n. 5 del 1980)..”;*
- 2) *“..per raggiungere tale finalità, «occorre fare riferimento, per la determinazione dell'indennizzo, al valore del bene in relazione alle sue caratteristiche essenziali, fatte palesi dalla potenziale utilizzazione economica di esso, secondo legge. Solo in tal modo può assicurarsi la congruità del ristoro spettante all'espropriato ed evitare che esso sia meramente apparente o irrisorio rispetto al valore del bene..”;*
- 3) ora, *“..sia la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana sia quella della Corte europea concordano nel ritenere che il punto di riferimento per determinare l'indennità di espropriazione deve essere il valore di mercato (o venale) del bene ablato..”;*

4) tale affermazione, riguarda indifferentemente i suoli edificabili e quelli agricoli, in quanto *“..l'art. 1 del primo protocollo della CEDU, nelle sue proposizioni, si riferisce con previsione chiaramente generale ai beni, senza operare distinzioni in ragione della qualitas rei..”* ed il inoltre il punto di riferimento costituito dal valore venale, *“..non può variare secondo la natura del bene, perché in tal modo verrebbe meno l'ancoraggio al dato della realtà postulato come necessario per pervenire alla determinazione di una giusta indennità..”*.

Alla luce delle superiori vincolanti considerazioni pertanto, la determinazione del valore del bene abitato - come si legge a conferma anche nella relazione tecnica di parte allegata al presente atto - va effettuata mediante il criterio “sintetico comparativo” volto a quantificare il valore venale delle aree.

Nella specie, come si evince dalla relazione tecnica di stima redatta dall'Ingegnere Salvatore Rigaglia e dalla ulteriore documentazione allegata:

- il terreno espropriato ricade in zona urbanizzata nonché in prossimità di attività ricettive, strutture sportive ed edifici residenziali;
- il terreno risulta coltivato ad agrumeto e pianeggiante;
- esso è destinato dal PRG vigente in parte a Zona Territoriale Omogenea B, in parte a Strada;
- un terreno con analoghe caratteristiche, che si trova tuttavia più a valle ed è certamente meno appetibile di quello oggetto del presente giudizio, è stato compravenduto assai di recente, nel gennaio 2018, per euro 34,43 al metro quadro;
- il terreno espropriato invece, possiede certamente caratteristiche, appetibilità ed un valore intrinseco certamente superiori a quello compravenduto nel gennaio 2018 a 34,43 euro al metro quadro.



Sicchè – alla luce delle indagini di mercato e considerate altresì le caratteristiche intrinseche del terreno con particolare riferimento alle buone caratteristiche morfologiche delle aree, alla loro vicinanza al centro abitato, nonché alla contiguità a residenze e attività commerciali - si ritiene congrua una stima del valore medio massimo delle aree, pari a 45 euro al metro quadro.

Sulla base degli elementi e delle considerazioni sopra esposte quindi, moltiplicando l'estensione delle aree col suddetto valore al metro quadro, l'indennità dovuta alla ricorrente ammonta a non meno di 29.364 euro.

Da ciò quindi, l'erroneità della stima dell'amministrazione.

III.- Sul deprezzamento del fondo residuo.

Il decreto opposto, omette del tutto di considerare e quindi di quantificare, l'indennità dovuta alla ricorrente per l'asservimento ed il deprezzamento del fondo residuo di proprietà della ricorrente medesima.

Come detto infatti, la ricorrente è titolare del più ampio terreno sito in Contrada Chianchitta del Comune di Giardini Naxos, contrassegnato con le particelle numeri 10, 11, 79, 309, 618, 616, 620, 622, 624, 629, 674, 1110, 1121, 1122 e 1123 del foglio 5 e pervenute per successione al padre Andrea Sciacca (come da denuncia di successione n. 370 Vol. 168 registrata il 12 dicembre 1997 presso la Conservatoria di Taormina mentre al padre esso era pervenuto con atto di compravendita del 7 luglio 1955 in Notaio Eugenio Prestipino n. 13556 di repertorio e 5216 di raccolta).

L'articolo 44 del Testo Unico degli Espropri, prevede che *"..è dovuta un'indennità al proprietario del fondo che, dalla esecuzione dell'opera pubblica o di pubblica utilità, sia gravato da una servitù o subisca una permanente diminuzione di valore per la perdita o la ridotta possibilità di esercizio del diritto di proprietà.."*

Al riguardo è pertanto pacifico, che il criterio sulla scorta del quale si

effettua la stima dell'indennità dovuta per la servitù, è quello dato dalla differenza tra il valore di mercato del fondo libero dalla servitù e il valore di mercato del medesimo fondo considerato gravato dalla servitù (cd. criterio differenziale mutuato dall'articolo 40 della legge 2359/1865; cfr. Cassazione Civile, Sez. I, 30.11.2007 n.25011).

Nella specie invero, va considerato che l'amministrazione comunale, su una porzione del terreno di proprietà della ricorrente - contrassegnata con le particelle 629, 632, 309 del foglio 5 e ricadente per la quasi totalità in Zona Territoriale Omogenea B2 di completamento del centro abitato - dopo aver rilasciato i titoli edilizi necessari alla edificazione di un edificio (della superficie di circa 200 metri quadri per due piani fuori terra e dotato con ampio giardino e parcheggio di pertinenza della estensione di 2.000 metri quadri circa) ha rilasciato le autorizzazioni necessarie all'esercizio di attività commerciali. Sicchè su tale area sorge un esercizio pubblico dotato delle necessarie aree a servizio (parcheggio, zona a verde ecc).

Si chiede pertanto, che la Ecc.ma Corte quantifichi anche l'indennità dovuta alla ricorrente per l'asservimento ed il deprezzamento dell'intero fondo residuo.

IV.- Sull'indennità dovuta per la riapposizione del vincolo.

Come si è detto e si evince dalla documentazione in atti:

- l'amministrazione comunale, col Piano Regolatore Generale vigente approvato nel 1985, il fondo alla realizzazione dell'asse vario di collegamento oggetto di causa;
- tale previsione, è rimasta inattuata, con la consequenziale decadenza dei relativi vincoli preordinati all'esproprio (senza che l'amministrazione abbia mai approvato i progetti finalizzati alla realizzazione delle suddette opere);
- con delibera di Consiglio Comunale del 19 aprile 2007 numero 26



il Comune ha localizzato in variante al Piano Regolatore Generale la realizzazione del medesimo asse viario per la cui costruzione erano decaduti i vincoli preordinati all'esproprio; e per altro verso, ha previsto una nuova opera pubblica localizzando ancora una volta sul fondo di proprietà della ricorrente ed all'interno dell'alveo del torrente Santa Venera, la previsione di un nuovo parcheggio (della estensione di 1.250 metri quadri circa);

• infine con ulteriore delibera del Consiglio Comunale del 23 aprile 2012 numero 14, ha approvato il progetto definitivo delle suddette opere in variante al Piano Regolatore Generale vigente.

L'amministrazione quindi, avrebbe dovuto prevedere un indennizzo in favore della ricorrente sulle cui aree viene sostanzialmente riapposto il vincolo già previsto del Piano Regolatore Generale approvato nel 1985 e decaduto nel 1995 (cfr. sul punto Cassazione Ordinanza Sezione Prima Civile del 21 maggio 2018 numero 12468).

V.- Sul mancato deposito della indennità.

In modo assai singolare, il decreto di esproprio da atto della mancanza dei fondi da versare alla ricorrente per le indennità di legge ed alla Cassa Depositi e Prestiti, in quanto la concessionaria dei lavori ha omesso il relativo versamento.

Di ciò si chiede che la Ecc.ma Corte d'Appello tenga conto ai fini delle consequenziali statuizioni.

VI.- In via istruttoria.

Si chiede sin d'ora la nomina di un Consulente Tecnico di Ufficio che - in applicazione dei criteri legali indicati dal Testo Unico delle leggi in materia di esproprio e dalle altre norme e principi in materia - determini il valore delle aree oggetto di esproprio nonché delle indennità previste per legge e sopra citate.



* * *

In coerenza, la ricorrente come sopra rappresentata e difesa

Chiede

Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita:

- I.- previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione delle parti ed assegnazione del termine per la costituzione dei convenuti, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza, invitando i convenuti medesimi a costituirsi nel termine indicato con espresso avvertimento, ai sensi del combinato disposto degli articoli 163, comma 3, numero 7 e dell'articolo 702-*bis* del codice di procedura civile, che la costituzione oltre il termine assegnato con il decreto di fissazione d'udienza implicherà le decadenze di cui agli articoli 38 e 167 del codice di procedura civile e che, in caso di mancata costituzione, si procederà in loro contumacia;
- II.- in accoglimento del presente ricorso determinare le giuste indennità dovute alla ricorrente per le causali di cui in narrativa;
- III.- per l'effetto condannare i resistenti a corrispondere alla ricorrente - ove necessario mediante deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti - le succitate indennità. Il tutto oltre interessi e rivalutazione dalla data della maturazione del diritto sino all'effettivo soddisfo;
- IV.- condannare i resistenti alla corresponsione delle spese e dei compensi del presente giudizio.

Con espressa riserva di agire nelle ulteriori sedi competenti, per la corresponsione delle ulteriori somme dovute, anche a titolo di risarcimento dei danni subiti e subendi.

Si producono i documenti indicati in narrativa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile e, pertanto, tenuto conto della natura sommaria dell'odierno ricorso, si provvede al versamento del contributo unificato ridotto alla metà del valore di 259,00 euro.

Catania/Messina, li 14 febbraio 2019.

Avvocato Emiliano Luca

N 82/19 R.G.



CORTE DI APPELLO DI MESSINA
SEZIONE I CIVILE

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE

Visto il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in cancelleria in data

DISPONE

La comparizione delle parti per l'udienza del 8-4-19 ore 11,00,
assegnando a parte convenuta termine per la costituzione sino a dieci giorni prima della
data di udienza e designa il Consigliere Dott. RANDAZZO.

Dispone che parte ricorrente provveda a notificare il ricorso ed il presente decreto alle
controparti almeno trenta giorni prima della data fissata per la costituzione del convenuto.

Messina 20/2/19

IL PRESIDENTE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Met:	20 FEB 2019
	L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO Dott.ssa Simona ABSATE

**Attestazione di conformità ai sensi degli articoli 16 bis comma 9 bis e 16 undecies
D.L. n. 179/2012 (e successive modifiche ed integrazioni).**


Il sottoscritto Avvocato Emiliano Luca (Codice Fiscale codice fiscale LCU MLN 75B27 C351C; fax: 095-447397; pec emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it), nella qualità di procuratore e difensore della Signora Maria Sciacca (nata a Messina il 23 aprile 1956, residente a Giardini Naxos (ME) in via della Seta numero 7, codice fiscale SCC MRA 56D63 F158D), giusta procura in atti nel ricorso pendente dinanzi alla Corte d'Appello di Messina r.g. numero 82/2019, proposto contro il Comune di Giardini Naxos + 1

Attesta

ai sensi degli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies D.L. n. 179/2012 e ss.mm. e ii. che la copia del suesteso ricorso nonché del decreto di fissazione udienza, sono copie conformi agli originali presenti ed estratti dal fascicolo informatico di cancelleria presso la suddetta Corte d'Appello di Messina.

Catania 20 febbraio 2019

Avvocato Emiliano Luca



Relazione di notifica

Io sottoscritto Avvocato Emiliano Luca, in base alla legge numero 53 del 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Catania rilasciata il 6 ottobre 2008, ho notificato il suesteso ricorso con il relativo decreto di fissazione udienza, facendone consegna di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento spedita dall'Ufficio Postale di Catania numero 8, in data corrispondente a quella del timbro postale ai seguenti soggetti:

1) previa iscrizione al numero 381 del mio registro cronologico, al Comune di Giardini Naxos, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la casa comunale. – Cap. 98030 Giardini Naxos (ME) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 78774447868-2;

Avvocato Emiliano Luca





Al. 2

COMUNE DI GIARDINI NAXOS

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Codice Fiscale n.00 343 940 839

N. REG./2019

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemiladiciannove, il giornodel mese di, in Giardini Naxos e nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata, avente fra le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del Codice Civile, il Comune di Giardini Naxos (di seguito Comune), sede di Giardini Naxos, Piazza Abate Cacciola, C.F. 00 343 940 839, in persona del Responsabile dell'Ufficio Contenzioso, Dott.ssa Roberta Freni, la quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune che rappresenta nella sua qualità;

Da una parte

E

L'Avv. con studio in, in via (d'ora innanzi indicato semplicemente come "il Professionista"), in qualità di legale dell'Ente

Dall'altra

Premesso che:

Il Comune di Giardini Naxos deve proporre opposizione al **Ricorso per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio (art. 9 del D.L.gs 150/2011 e 702 bis c.p.c.) promosso dinanzi alla Corte di Appello di messina dalla Sig.ra Sciacca Maria;**

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. del immediatamente esecutiva, si è provveduto ad autorizzare la rappresentanza legale del Comune nel giudizio di che trattasi;

Con la medesima Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

Ciò premesso

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico di rappresentanza legale in giudizio, secondo le modalità e le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e difesa dell'Ente nel **ricorso per la determinazione giudiziale dell'indennità di esproprio (art. 9 del D.L.gs 150/2011 e 702 bis c.p.c.) promosso dinanzi alla Corte di Appello di messina dalla Sig.ra Sciacca Maria**, per il solo grado o la sola fase del giudizio attualmente pendente.

L'Amministrazione rilascerà procura ex art. 83 c.p.c. al Professionista.

Il Professionista si impegna:

- nel periodo di vigenza del presente contratto – a non svolgere, in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Giardini-Naxos.
- a rappresentare e/o difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati, allo scopo di prelevare – in originale o in copia, in dipendenza delle esigenze della difesa dell'Ente – tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico ed in possesso dell'Amministrazione;
- a promuovere e/o resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.

All'atto della consegna verrà sottoscritto verbale.

Il Professionista al momento del ritiro della suddetta documentazione dichiara di aver preso visione del Codice di Comportamento disciplinare, di cui al D.P.R. 62/2013, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, e di uniformarsi, nello svolgimento della attività inerente l'incarico, al contenuto dello stesso.

Il Professionista dichiara di aver presentato il proprio *curriculum vitae* per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, disposta ai sensi del combinato disposto degli artt. 26, comma 2 e 27, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 33/2013.

La pubblicazione del *curriculum*, in base alle predette disposizioni normative, costituisce condizione legale di efficacia dell'incarico conferito di importo superiore ad € 1.000,00 ex art. 26, comma 3, del citato decreto legislativo.

ART. 2

E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

Le parti, così come sopra indicate con il presente atto, ai sensi dell'art. 2233, terzo comma del Codice Civile, e dell'art. 2 bis della legge n. 248/2006, sottoscrivono e formalizzano la misura del compenso stabilita per l'intero procedimento dell'incarico, per cui L'Avv. assume la rappresentanza e la difesa del Comune di Giardini Naxos, giusta Delibera di Giunta Comunale n..... del ed accetta il compenso stabilito di €. **3.184,68** compreso IVA e CPA e spese generale di studio, come per legge, per l'intero procedimento.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa Amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive

necessarie per dare completa ottemperanza alle procedure giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione. Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o di incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti per l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Qualora il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, ha facoltà di nominare un procuratore domiciliatario, del cui operato ne assume la responsabilità e senza maggiori oneri a caro dell'Ente.

ART. 7

Ai fini della presente convenzione, le parti eleggono domicilio come segue:

- l'Amministrazione in Giardini-Naxos, presso il Palazzo Municipale sito in Piazza Abate Cacciola;
- il Professionista in, via..... ;

ART. 8

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute per motivate ragioni.

ART. 9

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, senza diritto al rimborso delle spese sostenute.

ART. 10

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

ART. 11

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura. La liquidazione a saldo resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti

competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o dei provvedimenti giudiziari adottati dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito spetta al professionista **un anticipo pari ad €. 2.000,00**, comprensivo di Cpa, Iva e ritenuta d'Acconto e spese generali di studio, da liquidarsi dietro presentazione di fattura e copia degli atti di costituzione o comparsa.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti al Professionista sino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze processuali (come, ad esempio, l'eccessivo protrarsi del contenzioso).

Si applicheranno integralmente le disposizioni fiscali vigenti.

ART. 12

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 13

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del Codice Civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

ART. 14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR. 26.04.1986, n°13.

IL PROFESSIONISTA

L'AMMINISTRAZIONE

L'Avv., dichiara di aver preso conoscenza delle clausole contenute in tutti gli artt. del presente contratto e di approvarle espressamente.

IL PROFESSIONISTA

PROPOSTA DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE


N. 38 DEL 08.03.2019

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Giardini Naxos 08.03.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Roberta Freni



PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 e dell'art. 147 bis del D. Lgs. N° 267/2000 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE** e si attesta la copertura finanziaria di €...3.104,80.....sull'intervento Cap. 1245.....del bilancio comunale.

M.P. 25

Giardini Naxos, 08.03.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II
Dott. Mario Cavallaro



Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

IL Vice Sindaco

C. Giardina




L'Assessore Anziano
Dott. Carmelo Villari





Il Segretario Generale

Dott.ssa Roberta Freni



La presente è copia conforme all'originale

Li _____

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno _____ per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa sono stati presentati reclami . In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

- Dott.ssa R. Freni -

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal _____ al _____

è divenuta esecutiva il giorno

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data è stata trasmessa al settore per l'esecuzione

Il Segretario Generale

- Dott.ssa Roberta Freni -

L'Istruttore Amministrativo
